



UFFICIO DEMANIO

Prot. n° 6181 del 07.07.2020

ORDINANZA BALNEARE Nr. 01 /2020

IL RESPONSABILE

RITENUTO necessario disciplinare l'esercizio dell'attività balneare lungo la costa del Comune di Vibonati sia per gli aspetti igienico-sanitari sia per assicurare una parsimoniosa fruizione del demanio marittimo a finalità turistico-ricreative;

VISTI:

- ✚ l'art. 105 del Decreto Legislativo 31.03.1998, n. 112 " Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e agli Enti Locali, in attuazione del Capo I della Legge 15.03.1997, n. 59";
- ✚ la delibera n. 3744 adotta nella seduta del 14.07.2000, con la quale la Giunta Regionale Campania ha "preso atto" del riassetto delle competenze ed attribuzioni di funzioni ai comuni concernenti le concessioni di beni del demanio marittimo di zone del mare territoriale, nonché del demanio lacuale e fluviale;
- ✚ il D.P.C.M. 12.10.2000 di trasferimento di risorse dallo Stato alle Regioni ed Enti Locali, per l'esercizio delle funzioni;
- ✚ il Codice della Navigazione approvato con R.D. 30.03.1942, n. 327 ed il relativo Regolamento di Esecuzione approvato con D.P.R. 328/52;
- ✚ la delibera n. 1781 di G.R.C. del 16.05.2003;
- ✚ l'Ordinanza di sicurezza balneare n° 13 del 8 Maggio 2019 dell'Ufficio Circondariale Marittimo di PALINURO, in vigore a tutto il 2020;
- ✚ **altresi il D.P.R. 616/77 – art. 59;**
- ✚ il D.lgs n. 96 del 30.3.1999;
- ✚ la circolare n. 120 del 24.5.2001 del Ministero dei Trasporti e della navigazione – Unità di gestione Infrastrutture per la Navigazione ed il Demanio Marittimo;
- ✚ la legge 5.2.1992, n. 104 relativa all'assistenza, all'integrazione e ai diritti delle persone disabili;
- ✚ il D.lgs 114/98;
- ✚ Legge 25 agosto 1991, n. 287;
- ✚ **V IL Testo Unico del Commercio approvato con Legge Regionale Campania in data 21. 04.2020, in vigore dal 12.05.2020;**
- ✚ **il Decreto legislativo 5.2.1997, n. 22 di attuazione delle Direttive CEE sui rifiuti;**
- ✚ **la legge 152/99 e successive modifiche ed integrazioni su "Tutela delle acque dall'inquinamento";**

VISTI:

- **Il DPCM 08 MARZO 2020 e successive modificazioni ed integrazioni relativi all'emergenza sanitaria COVID 19 – coronavirus;**
- **Ordinanza Regione Campania n.50 del 22.05.2020**
- **Ordinanza Regione Campania n.56 del 12.06.2020**
- **Circolare del Ministero dell'Interno n.13301/110(5) del 05.06.2020**

VALUTATA l'opportunità di predisporre anche per l'anno 2020, in via cautelare, misure preventive a salvaguardia della salute e sicurezza pubblica che confermano i precedenti vincoli in vista della stagione balneare;

VISTA la sentenza del TAR Del Lazio n.9302 del 0.06.2015, concernente l'accesso di cani sulle spiagge libere;

VISTA la normativa comunale vigente, recante indirizzi;

VISTA l'Ordinanza Sindacale n° 18 DEL 26.06.2020;

VISTO il D.Lgs 267/2000 (TUEL)

O R D I N A

Art. 1 - DISPOSIZIONI GENERALI

La presente Ordinanza disciplina gli aspetti legati all'utilizzo e fruizione delle aree demaniali marittime per finalità turistico-ricreative, ivi compresi la determinazione della durata della stagione balneare e gli orari di apertura delle strutture destinate alle attività balneari.

Per quanto riguarda, invece, gli aspetti legati alla sicurezza della navigazione ed alla salvaguardia della vita umana in mare, la balneazione e le attività connesse che si svolgono lungo il litorale marino e costiero si rimanda alla vigente Ordinanza dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Palinuro.

Ai fini della presente Ordinanza per "*strutture balneari*" si intendono tutte le aree e strutture attrezzate per la balneazione con ombrelloni, sedie a sdraio e lettini con finalità turistico-ricreative insistenti sull'arenile, sia esso in concessione o in proprietà privata.

La presente ordinanza deve essere tenuta esposta al pubblico, in luogo ben visibile e per tutta la durata della stagione balneare presso ogni stabilimento balneare, spiaggia attrezzata, piscina, ecc.

La stagione balneare nel comune di Vibonati, ufficialmente è compresa tra il 15 giugno ed il 15 settembre, salvo deroghe.

I titolari di stabilimenti balneari previa richiesta formale da presentare al SUAP del comune, hanno facoltà di anticipare e posticipare l'apertura della stagione balneare innanzi citata, nonché delle eventuali attività complementari- commerciali annesse, compatibilmente al periodo di validità della concessione demaniale marittima, delle autorizzazioni in materia di edilizia-urbanistica, paesaggistica, commercio, igiene -sanità e polizia locale e comunque sotto la stretta osservanza delle norme in materia e delle ordinanze emesse dalla Capitaneria di Porto e dal Comune.

Art. 2 - ZONE DI MARE RISERVATE E VIETATE ALLA BALNEAZIONE

Le zone di mare riservate e/o vietate alla balneazione ai fini della sicurezza della navigazione e della salvaguardia della vita umana in mare, sono quelle individuate con ordinanza dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Palinuro, ad eccezione degli specchi acquei vietati alla balneazione con propria ordinanza per motivi igienico-sanitari e costoni eventualmente franosi.

Art. 3 - PRESCRIZIONI SULL'USO DELLE SPIAGGE LIBERE (EMERGENZA COVID 19)

- L'accesso alle spiagge libere da concessioni è gratuito;
- I FRUITORI DELLE SPIAGGE LIBERE DOVRANNO:
 - ✓ osservare la distanza minima di **1,5 mt** tra le attrezzature di spiaggia (lettini, sdraio etc) e di **almeno 3,2 mt da palo a palo** tra gli ombrelloni o sistemi di ombreggio in modo da garantire una superficie di **almeno 10 metri** quadrati per ombrellone;
 - ✓ tenere un distanziamento interpersonale di almeno un metro, derogabile solo per persone che in base alle disposizioni vigenti non siano soggette al distanziamento interpersonale (detto ultimo aspetto afferisce alla responsabilità individuale);

- Qualora, si dovessero riscontrare criticità nei periodi di maggiore affluenza, per garantire il contingentamento si potrà far ricorso all'utilizzo di app/piattaforme on line. I tratti di difficile accesso o scarsamente utilizzati, potranno essere disciplinati gratuitamente, nel rispetto dell'attuale Piano, dai concessionari di strutture ricettive turistiche confinanti che si renderanno disponibili.
- Le spiagge libere, saranno vigilate con il coinvolgimento della Polizia Locale che avrà compiti di coordinamento ed informazione in particolare sulle misure di distanziamento da rispettare e sulle iniziative di prevenzione e contrasto dell'abusivismo commerciale e della vendita di prodotti contraffatti nell'ambito della campagna "Spiagge Sicure-Estate 2020"
- La spiaggia libera sarà **accessibile ed utilizzabile dalle 08,00 alle 20,00, mentre dalle ore 20,00 alle 08,00 del mattino successivo** la spiaggia libera è chiusa (salvo l'accesso ai dipendenti addetti alla pulizia e manutenzione nonché alle forze dell'ordine ed a coloro che esercitano attività di pesca consentita).
- In periodi di sovraffollamento si potrà, con apposito provvedimento, prevedere la turnazione e/o fasce orarie per l' utilizzo di SETTORI di spiaggia come individuati nel piano Comunale per la fruizione delle spiagge libere estate 2020 e nell'Osservanza delle Ordinanza Presidente Regione Campania 50 e 56 /2020
- E' obbligatorio il distanziamento interpersonale;
- Qualora, si dovessero riscontrare criticità nei periodi di maggiore affluenza, per garantire il contingentamento si potrà far ricorso all'utilizzo di app/piattaforme on line.

SULLE SPIAGGE e aree demaniali marittime libere, comprese nel territorio del Comune di VIBONATI, in assenza di apposita autorizzazione, E' VIETATO:

- lasciare in posa ombrelloni e attrezzature da spiaggia dalle ore 20.00 alle ore 08,00 del mattino seguente, in caso contrario si procederà a sequestro amministrativo delle attrezzature;
- lasciare in posa ombrelloni e attrezzature da spiaggia incustoditi) dalle ore 08,00 alle ore 20.00, in caso contrario si procederà a sequestro amministrativo delle attrezzature;
- esercitare qualsiasi attività a scopo di lucro senza la preventiva autorizzazione rilasciata dal Comune;
- delimitare ovvero ostruire il libero accesso al mare o alle spiagge libere;
- Depositare e abbandonare rifiuti di qualsiasi genere;
- alare e varare unità nautiche di qualsiasi genere ad eccezione dei natanti da diporto trainati a braccia;
- lasciare unità navali in sosta qualora ciò comporti intralcio allo svolgimento dell'attività di balneazione, ad eccezione di quelle destinate alla locazione e noleggio qualora i titolari siano in possesso dei prescritti requisiti e autorizzazioni, nonché di quelle destinate alle operazioni di assistenza e salvataggio;
- lasciare, oltre il tramonto, sulle spiagge libere, sedie, ombrelloni e attrezzatura comunque denominate;
- occupare con attrezzature balneari in genere la fascia di metri 5 dalla battigia o frazione di essa in funzione della profondità, destinata esclusivamente al libero transito ad esclusione dei mezzi nautici di soccorso. Tale divieto è esteso anche agli arenili in concessione, attrezzati e destinati per i clienti, delle relative strutture;
- delimitare e/o recintare aree demaniali di qualsiasi genere con pali, lacci corde e/o cartelli senza la preventiva autorizzazione da parte dell'Ufficio Demanio;
- campeggiare, transitare e/o sostare con qualsiasi veicolo, ad eccezione di quelli destinati alla pulizia delle spiagge; il divieto di sosta è esteso anche alle aree demaniali retrostanti qualora venga intralciata la viabilità o vi sia impedito l'accesso al mare o agli stabilimenti balneari. A tale divieto sono esclusi i mezzi utilizzati dai portatori di handicap necessari a consentire l'autonomia per i relativi spostamenti, nonché apposite aree di sosta individuate e debitamente segnalate dal comune e gestite dallo stesso.

- praticare qualsivoglia tipo di gioco e quant'altro possa procurare danno, molestie o nocumento alle persone e all'igiene pubblica. Dette attività possono essere praticate in apposite zone se allestite dai gestori di strutture balneari, ovvero autorizzate dal Comune.
- Tenuto conto della sentenza del Tribunale Amministrativo del Lazio sezione 2Bis nr. 9302 del 10.06.2015 e ritenuto salvaguardare la incolumità e igiene pubblica, **NELLE SPIAGGE LIBERE NON È CONSENTITO:**
- Portare e tenere liberi animali di qualsiasi tipo e taglia e farli bagnare negli specchi di acqua antistanti frequentati da bagnanti, dalle ore 8,00 alle ore 22,00, fatta eccezione nell' l'area appositamente individuata con delibera di Giunta Municipale. n.87 del 27.06.2016, denominata "BAU BEACH" sottostante il Centro Commerciale Le "GINESTRE" e la SS.n.18, la quale verrà segnalata con appositi cartelli e segnaletica di delimitazione a cura de Comando di Polizia Locale- area manutentiva. Da tale divieto sono esclusi i cani guida per i non vedenti previa autorizzazione, nonché i cani già addestrati brevettati al salvataggio condotti al guinzaglio da personale adibito al medesimo scopo;
- Ai conduttori di cani o altri animali domestici di accedere sulla spiaggia appositamente designata dal comune e farli bagnare se non tenuti dal conduttore al guinzaglio ;
- L'accesso a cani o altri animali domestici di qualsiasi tipo sulla spiaggia appositamente designata dal comune se il conduttore non è in possesso del regolare libretto di immatricolazione e tessera sanitaria-veterinaria che dovranno essere prontamente esibiti a richiesta del personale di vigilanza e forze dell'ordine .
- L'accesso nella spiaggia appositamente designata dal comune, ai conduttori di cani o altri animali qualora siano sprovvisti di apposito e idoneo KIT strumentale per la raccolta e smaltimento di escrementi prodotti dall'animale.
- Altresi sulle spiagge libere non è consentito tenere il volume della radio o di apparecchiature a diffusione sonora in genere a volume tale da costituire disturbo per la quiete pubblica;
- esercitare attività di natura sportiva-ricreativa quali scuola surf, vela e simili, senza le prescritte autorizzazioni vigenti in materia;
- gettare in mare o sugli arenili rifiuti di qualsiasi genere, nonché accendere fuochi-falò;
- introdurre e usare bombole di gas o altre sostanze infiammabili senza l'autorizzazione del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco;
- organizzare spettacoli e feste di intrattenimento ivi comprese manifestazioni nautiche, senza le prescritte autorizzazioni, nonché installare impianti pubblicitari ed effettuare qualsiasi forma di pubblicità sia sulle spiagge che sullo specchio acqueo riservato ai bagnanti, mediante distribuzione e/o lancio, anche a mezzo di aerei, di manifesti ovvero altro materiale.
- Stazionare natanti con motore.
- Danneggiare le dune e la vegetazione spontanea esistente lungo alcune zone del litorale marittimo
- I trasgressori dei divieti innanzi riportati, saranno assoggettati alla applicazione delle sanzioni amministrative previste in materia, salva ed impregiudicata eventuale azione penale e civile qualora il fatto costituisca più grave reato.

E' CONSENTITO:

- Nelle spiagge libere è consentita la sosta temporanea o notturna esclusivamente di natanti a remi a distanza non inferiore a ml. 10 dalla battigia;
- Il Comune si riserva la facoltà di far sgomberare da qualsiasi cosa tratti di spiagge libere, per lo svolgimento di manifestazioni civili e religiose debitamente autorizzate;
- Nell'ambito delle spiagge di competenza e comunque prima dell'apertura della stagione balneare (15 Giugno), è consentito ai titolari di concessioni demaniali marittime a scopo ricreativo -turistico-balneare, previa comunicazione al comune di utilizzare mezzi meccanici limitatamente **NELL'AREA IN CONCESSIONE**, per effettuare lavori di pulizia, di livellamento e spianamento di detriti accumulati dalle mareggiate invernali con assoluto divieto di modificare

le eventuali dune esistenti e danneggiare o estirpare la vegetazione spontanea protetta (gigli Marini etc) ovvero effettuare asportazione trasferimento e riporto di materiali – praticare ripascimenti. Altresì è consentito al COMUNE, di utilizzare mezzi meccanici per la pulizia e livellamento delle spiagge libere e la foce a mare di corsi d'acqua;

- L'uso di eventuale mezzo meccanico, è consentito dalle ore 6,00 alle 9,00 e dal tramonto alle 21,30, previa comunicazione al comune e delimitazione dell'area interessata ai lavori;
- Sono consentiti gli sport individuali che si svolgono in spiaggia (es. racchettoni) o in acqua (es. nuoto, surf, windsurf, kitesurf), praticati sempre nel rispetto delle misure di distanziamento interpersonale.
- Per gli sport a coppie o in squadra (es. beach volley, beach soccer, ecc.) sarà necessario rispettare le disposizioni delle istituzioni competenti

Art. 4 - DISCIPLINA DELLE AREE IN CONCESSIONE PER STRUTTURE E STABILIMENTI BALNEARI

Le strutture balneari sono aperte al pubblico dalle ore 8.00 alle ore 20.00 (orario di balneazione) fatta salva la possibilità di prorarre l'apertura e la fruizione dei servizi complementari e commerciali fino all'orario consentito dall'amministrazione comunale e salvo deroghe, ovvero impedimenti a causa di avversità atmosferiche.

I titolari di strutture balneari, così come disposto dalla Legge 27 dicembre 2006 n. 296 (finanziaria 2007), art. 1, co. 251 lett. e), devono assicurare a tutti coloro che intendono raggiungere tratti di spiaggia libera, la battigia o comunque il mare, il libero e gratuito transito attraverso l'area in concessione.

Il titolare di strutture balneari deve curare la perfetta manutenzione la pulizia delle aree in concessione e dello specchio acqueo antistante, nonché la sorveglianza dei tratti laterali limitrofi liberi a dx e sx fino a metri lineari 50,00. I materiali di risulta devono essere sistemati in appositi contenitori chiusi, in attesa del ritiro da parte degli operatori ecologici.

Il numero degli ombrelloni da installare a qualsiasi titolo sull'arenile deve essere tale da non intralciare la circolazione dei bagnanti. dovranno osservare la distanza minima di 1,5 mt tra le attrezzature di spiaggia (lettini, sdraio etc) e di almeno 3,2 mt da palo a palo tra gli ombrelloni o sistemi di ombreggio in moda da garantire una superficie di almeno 10 metri quadrati per ombrellone, come da indicazioni dettate nell'Ordinanza Regione Campania n° 50/2020 allegato 01.

I titolari di strutture balneari, oltre a garantire l'accesso al mare da parte dei soggetti portatori di handicap, possono predisporre, al fine di garantire una migliore mobilità all'interno delle aree in concessione, altri percorsi da realizzarsi in materiale plastico o legno, anche se detti percorsi non risultano nell'atto di concessione. Per lo stesso fine, detti percorsi possono anche congiungere aree demaniali limitrofe in concessione, previa comunicazione all'Ufficio tecnico/demanio comunale e devono essere rimossi al termine della stagione balneare.

Le strutture balneari, prima dell'apertura, devono essere in regola con le licenze amministrative ed in possesso della prescritta autorizzazione sanitaria e titoli commerciali;

Ogni stabilimento balneare deve essere dotato di idonee sistemazioni antincendio nel rispetto della normativa vigente. Deve essere garantita la collocazione di un estintore portatile ogni 25 metri lineari di cabine e comunque un numero non inferiore a due. I servizi igienici devono essere collegati al sistema fognario comunale ovvero essere dotati di sistema di smaltimento riconosciuto dalla vigente normativa. E' vietato l'uso di sapone e shampoo qualora siano in uso docce non dotate di sistema di scarico.

I servizi igienici per i portatori di handicap, devono essere dotati di apposita segnaletica riportante il previsto simbolo internazionale al fine di consentire la loro immediata identificazione.

E' vietata l' occupazione delle cabine per il pernottamento o per altre attività non attinenti alla balneazione.

Gli esercenti di strutture balneari, durante la stagione balneare e negli orari di balneazione devono attivare un efficiente servizio di assistenza e salvataggio secondo le modalità stabilite dall'Ordinanza di sicurezza balneare dell'Ufficio circondariale marittimo di Palinuro. Ove non risulti tale servizio, si procederà all'immediata chiusura d'autorità della struttura fino all'accertamento di ripristino del servizio.

Gli esercenti di strutture balneari o di attività di locazione e noleggio, i titolari di autorizzazioni per attività di trasporto passeggeri, noleggio o diving, per consentire l'atterraggio e la partenza delle unità da diporto a motore, a vela e a vela con motore ausiliario negli specchi acquei antistanti le aree in concessione *sono obbligati* ad installare dei "corridoi di lancio", da lasciare al pubblico uso, le cui caratteristiche e la fissazione dei criteri e modalità di utilizzo sono stabiliti dall'Ordinanza di sicurezza balneare dell'Ufficio circondariale marittimo di Palinuro.

La scadenza e validità delle concessioni demaniali marittime in essere con scadenza al 31.12.2015, è prorogata fino al 31.12.2020, come previsto dal D.L. n.179/2012 convertito in legge n.228/2012 (legge finanziaria 2013) e fatte Salve nuove disposizioni in materia rinnovabile se avente titolo fino al 31.12.2033 come indicato nella legge 145/2018.

Art. 5 - DISCIPLINA DELLA PESCA

L'esercizio della pesca deve essere eseguita secondo quanto previsto dalle vigenti ordinanze della Capitaneria di Porto di Salerno.

Art . 6 - DISCIPLINA NAUTICA DA DIPORTO

Le attività di diporto nautico (compreso la locazione ed il noleggio di natanti da diporto) devono essere condotte secondo quanto previsto dalle vigenti ordinanze emanate in materia dall'Ufficio Circondariale Marittimo di Palinuro.

Art. 7 - DISPOSIZIONI FINALI

La presente ordinanza sarà notificata a cura del messo comunale ai titolari di strutture balneari perché dagli stessi venga esposta in luogo ben visibile dagli utenti per tutta la durata della stagione estiva.

È fatto obbligo a chiunque di osservare e di fare osservare la presente Ordinanza.

Le eventuali violazioni sono punite, salvo che il fatto non costituisca reato, ai sensi degli articoli 1161, 1164 e 1231 del Codice della Navigazione, nonché dell'art. 53 del D.to L.vo 171/2005.

Il Comando di Polizia Locale e area manutentiva, è incaricato per la vigilanza e la collocazione dell'apposita segnaletica e cartellonistica di sicurezza nelle spiagge libere, e alla posa in opera di contenitori per rifiuti e percorsi amovibili per i portatori di handicap nei punti stabiliti, comunque in conformità alle prescrizioni contenute nell'ordinanza della Capitaneria di Porto Ufficio Circondariale Marittimo di Palinuro n.11/2014 e successive;

Il Comando di Polizia Locale, gli altri Ufficiali e gli Agenti di Polizia Giudiziaria sono incaricati dell'esecuzione della presente Ordinanza;

È altresì abrogata qualsiasi altra disposizione eventualmente in contrasto con quelle contenute nella presente Ordinanza e di quella della capitaneria di Porto.

La pubblicità del presente provvedimento sarà assicurata mediante affissione all'Albo Pretorio e sito internet del Comune di VIBONATI www.comune.vibonati.salerno.it e trasmessa, al Comando di Polizia Locale, all'Ufficio Circondariale Marittimo di Palinuro, all'Ufficio locale Marittimo di SAPRI..

Avverso la presente ordinanza può essere presentato ricorso al competente Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di 60 giorni a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione.

Per tutte le altre disposizioni non riportate nella presente ordinanza, si fa riferimento alla vigenti ordinanze dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Palinuro consultabile sul sito www.guardiacostiera.it/palinuro.

Copia della Presente viene trasmessa:

- All'Albo Pretorio - SEDE
- All 'Ufficio Circondariale Marittimo di Palinuro;
- All' Ufficio Locale Marittimo di Sapri;
- Agli Agenti della Polizia Locale – S E D E;
- Al Comando Carabinieri di Vibonati;
- Alla Compagnia Carabinieri di Sapri;
- Alla Guardi di Finanza di Sapri.
- Ai titolari di stabilimenti balneari e di concessioni demaniali-

Dalla Residenza Municipale. Addì, 07 luglio 2020

IL RESPONSABILE

Magg.re Antonio QUINTIERI